



## **REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale  
Servizio Produzioni

**ALLEGATO DECRETO ASSESSORE AGRICOLTURA E R.A. N. 3075/DECA/142 DEL 10-12-2009**

---

### **UTILIZZAZIONE DEI SOTTOPRODOTTI DELLA VINIFICAZIONE**

#### **DIRETTIVE REGIONALI**

#### **RIFERIMENTI NORMATIVI**

**Reg. CE n. 479/2008** del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999 , (CE) n. 1782/2003, (CE) n.1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999.

**Reg. CE n. 555/2008** della Commissione del 27 giugno 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

**Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 27 novembre 2008 n. 5396** “ Disposizioni di attuazione dei regolamenti CE n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione”.

**Decreto Ministeriale del 27 novembre 2008** “Disposizioni di attuazione dei regolamenti CE n. 479/2008 del Consiglio e n. n. 555/008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della distillazione.

**Decreto 18 dicembre 2008 del capo dipartimento delle politiche europee e internazionali del MIPAAF** “Disposizioni di attuazione dell'articolo 5 del decreto 27 novembre 2008 – Regione Sardegna”.

**Circolare** Assessorato Agricoltura Sardegna - Servizio Produzioni – n. 862/VII.5.2 del 16/01/2009.

**Note MIPAAF n. 5741 del 31/07/2009 e n. 6577 del 16/09/2009.**

**D. L.vo 152/2006** “Norme in materia ambientale”.



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale  
Servizio Produzioni

### **PREMESSA.**

Le presenti direttive disciplinano le applicazioni delle misure alternative alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione delle uve, di cui al Decreto Ministeriale 5396 del 27/11/2008, in attuazione dei Regolamenti (CE) n. 479/2008 e (CE) n. 555/2008.

Rispetto al passato, la norma consente ai produttori della Sardegna di essere esonerati dall'obbligo della distillazione, pur rimanendo l'obbligo, quando si producessero quantitativi superiori a 25 hl di vino o mosto, al così detto *ritiro sotto controllo* dei sottoprodotti della vinificazione delle uve.

Si intende per *ritiro sotto controllo* la possibilità che i produttori hanno, sotto il controllo degli enti e/ o degli organismi preposti, di procedere all'utilizzo alternativo alla distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione consentiti dalle norme.

Il Decreto del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 18 dicembre 2008, infatti, stabilisce che i produttori di vino operanti sul territorio della Regione Sardegna, a decorrere dalla campagna vitivinicola 2008/2009, possono consegnare i sottoprodotti della vinificazione alle distillerie, ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 27/11/2008 o, in alternativa, possono procedere al loro *ritiro sotto controllo* ai sensi dell'articolo 5 dello stesso decreto ministeriale.

### **DEFINIZIONE DI SOTTOPRODOTTO**

I decreti ministeriali del 27/11/2008 e del 28/12/2008 intendono i sottoprodotti della vinificazione come *sottoprodotti*, e non come *rifiuti*, in quanto destinati ad essere impiegati in un ciclo produttivo.

L'art. 183 del D. L.vo 152/2006 (norme in materia ambientale) definisce i *sottoprodotti* come:

*le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni: 1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione; 2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito; 3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati*



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale  
Servizio Produzioni

*ad essere utilizzati; 4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione; 5) abbiano un valore economico di mercato.*

Qualora anche solo uno dei punti sopracitati non è soddisfatto, il *materiale* assume la connotazione di *rifiuto*; deve quindi essere annotato nei registri di carico e scarico di cui all'art. 190 del D. L.vo 152/06, viaggiare accompagnato da formulario di identificazione rifiuti mediante un trasportatore autorizzato ed essere recapitato in un impianto autorizzato al suo recupero energetico o di materia.

I sottoprodotti della vinificazione, Inoltre, ai sensi dell'articolo 185 punto 2 del D. Lvo 152/2006, sono individuati come *materiali vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricole*.

Nella fattispecie, i sottoprodotti della lavorazione delle uve: fecce, vinacce (bucce e vinaccioli) e raspi, nel caso in cui i produttori non intendano disfarsene, ma reimpiegarli nell'attività agricola, rispondono ai criteri, requisiti e condizioni sopraesposti; sono *quindi sottoprodotti dell'attività agricola e non rifiuti*. Relativamente al punto numero 5 dell'articolo 183, comma 1, lettera a) del D. L.vo 152/06, si ritiene che il valore economico dei *sottoprodotti della vinificazione* soggetti al *ritiro sotto controllo* possa intendersi coincidente con il mancato costo del loro smaltimento.

I sottoprodotti della vinificazione destinati ad un utilizzo alternativo alla distillazione (artt. 2 e 3 del DM 27/11/2008) sono le fecce e le vinacce, le quali rappresentano circa il 15 % in peso dell'uva trasformata.

Il volume minimo di alcool e le caratteristiche dei sottoprodotti (sia quelli destinati alla distillazione che quelli ritirati sotto controllo per usi alternativi), in applicazione dell'art.21, comma 1, del Reg. (CE) n. 555/08, sono quelli previsti dall'art. 4 del D.M. 27/11/2008, e precisamente:

- a) vinacce: 2,8 litri di alcool anidro (effettivo e potenziale) per 100 kg;
- b) fecce di vino: 4 litri di alcool anidro per 100 kg, 45 % di umidità.

La mancanza del requisito relativo al contenuto in alcool nei sottoprodotti costituisce violazione riconducibile alle previsioni di cui all'art.1, comma 5, del D. L.vo n. 260/2000 che, tra l'altro, sanziona la sovrappressione delle uve e la pressatura delle fecce.



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale  
Servizio Produzioni

Per quanto concerne la denaturazione delle fecce, va considerato che non è una pratica obbligatoria nel caso in cui esse siano destinate ad usi alternativi alla distillazione (nota della Commissione Europea DG AGRI n. 26542 del 3/11/2008).

### **USI ALTERNATIVI ALLA DISTILLAZIONE DEI SOTTOPRODOTTI.**

I produttori della Sardegna, come detto, sono esonerati dall'obbligo di consegna dei sottoprodotti *fecce* e *vinacce* al distillatore, ma obbligati al *ritiro sotto controllo*, quando producano nei propri impianti un quantitativo di vino o di mosto superiore ai 25 hl.

Il decreto 18/12/2008 del capo dipartimento delle politiche europee e internazionali del MIPAAF prevede che le fecce e le vinacce non consegnate ai distillatori possano essere utilizzate per fini energetici o come fertilizzante compattato, o per gli altri usi consentiti dall'art. 5 del D.M. 27/11/2008, rispettandone le relative prescrizioni.

Il Ministero, tra gli impieghi alternativi dei sottoprodotti consentiti dall'art. 5 comma 4, nelle more dell'adozione delle linee guida emanate dal MIPAAF d'intesa con la Conferenza Stato Regioni, con nota n. 5741 del 31/07/2009, ha individuato l'utilizzo agronomico dei sottoprodotti come ammendante agricolo.

Le fecce e le vinacce provenienti esclusivamente dai processi di vinificazione, possono quindi essere utilizzate alternativamente alla distillazione per fini energetici e come fertilizzante compattato (come già previsto dal decreto del 18/12/2008), o per l'utilizzazione agronomica attraverso la distribuzione nei terreni agricoli.

#### **Uso dei sottoprodotti per la produzione di energia**

Le vinacce che hanno subito trattamenti meccanici e/o fisici, nonché i raspi possono essere utilizzate come biomassa per alimentare i digestori di impianti aziendali di produzione di biogas, o come biomassa combustibile per alimentare le caldaie di impianti aziendali di produzione di energia.

#### **Utilizzazione agronomica dei sottoprodotti**

Per utilizzazione agronomica si intende la gestione dei sottoprodotti finalizzata al loro utilizzo razionale attraverso la distribuzione e l'interramento nei terreni agricoli. Questa tecnica è



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale  
Servizio Produzioni

annoverata fra le *buone pratiche agricole*, coerente con le necessità e le norme di carattere ambientale e di salute pubblica. Impiegando questi prodotti come ammendanti sui terreni ad uso agricolo, infatti, si favorisce il miglioramento della loro struttura, della dotazione organica e della fertilità.

Al produttore singolo, è lasciata la facoltà di utilizzare agronomicamente i sottoprodotti subito dopo il loro ottenimento o, se ritenuto opportuno e coerente con le scelte gestionali, utilizzarli successivamente ad una fase di maturazione effettuata in azienda (pratica questa assimilabile ad una sorta di compostaggio aziendale) che consenta al sottoprodotto di migliorare le caratteristiche ammendanti e fertilizzanti in seguito ai processi chimico-fisici conseguenti. In quest'ultimo caso, i produttori sono tenuti a comunicare all'Agenzia ARGEA l'area di sosta dei sottoprodotti dove verrà eseguito il temporaneo accumulo degli stessi.

Lo spandimento deve essere realizzato assicurando una idonea distribuzione ed incorporazione dei sottoprodotti nei terreni e deve essere effettuato nel rispetto dei criteri generali di utilizzazione delle risorse nutritive ed ammendanti, e deve tener conto delle caratteristiche pedo-morfologiche, idrologiche ed agro-ambientali del sito, nonché delle norme igienico sanitarie e di tutela ambientale.

La distribuzione sui terreni agricoli è ammessa fino ad un limite massimo di 3 t/ha.

Non è invece ammessa la distribuzione:

- su terreni non adibiti ad usi agricoli;
- su terreni situati a distanza inferiore a 300 metri dalle aree di salvaguardia delle captazioni di acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano (articolo 94 del D. L.vo 152/2006);
- su terreni situati a distanza inferiore a 200 metri dai centri abitati;
- su terreni investiti da colture orticole in atto;
- su terreni già interessati nello stesso anno da distribuzioni di fanghi, effluenti di allevamento, reflui oleari o altri residui di comprovata utilità agronomica;
- su terreni situati entro 10 metri dei corsi o degli specchi d'acqua dolce; nel caso di acque marine, lacuali e lagune salmastre, i 10 metri si intendono dall'inizio dell'arenile;



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale  
Servizio Produzioni

- su terreni gelati, innevati, saturi d'acqua;
- su terreni con pendenze superiori al 15 % privi di sistemazione idraulico forestale;
- sui boschi;
- tra il 15 novembre e il 15 febbraio di ogni anno, nelle zone designate vulnerabili ai nitrati di origine agricola (art. 92 D. L.vo 152/2006).

### PROCEDURA DEL RITIRO SOTTO CONTROLLO

A decorrere dalla campagna 2009/2010 i produttori, singoli o associati, presenteranno entro il 30 settembre di ogni anno, ad ARGEA Sardegna – Area Attività Ispettive – una comunicazione nella quale dichiareranno se intendono destinare i sottoprodotti alla *distillazione* o al *ritiro sotto controllo*, con l'indicazione della presumibile quantità di fecce e vinacce prodotte e la destinazione delle stesse.

I produttori di vino, singoli o associati, che optassero per il *ritiro sotto controllo* devono:

1) trasmettere (via fax o telegramma) almeno 72 ore prima di ogni operazione di ritiro una comunicazione ad ARGEA Sardegna – Area Attività Ispettive – contenente i seguenti dati :

- Codice Unico Aziendale (CUA);
- caratteristiche dei sottoprodotti oggetto del ritiro ovvero una dichiarazione di conformità alle caratteristiche previste all'articolo 4 del D.M. 27/11/2008;
- la quantità dei sottoprodotti;
- il luogo in cui saranno depositati;
- la destinazione finale;

2) annotare sul registro di carico e scarico tenuto dal produttore la trasmissione della comunicazione all'Agenzia ARGEA, nella colonna descrizione, il giorno stesso in cui è trasmessa la comunicazione; lo scarico della feccia e della vinaccia il giorno stesso in cui è effettuata l'operazione di ritiro sotto controllo e prima dell'operazione stessa.



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale  
Servizio Produzioni

L'Agenzia ARGEA comunica all'Ispettorato Centrale Controllo Qualità prodotti agroalimentari – Repressione Frodi (ICQRF) di Cagliari e al competenti Servizi Territoriali degli Ispettorati Ripartimentali Forestali Provinciali - l'elenco dei produttori di vino che effettuano il *ritiro sotto controllo*.

I produttori associati, ovvero le cantine sociali, che intendono effettuare, tutto o in parte, il ritiro sotto controllo, e utilizzare agronomicamente i sottoprodotti comunicano inoltre all'Agenzia ARGEA:

- il/i giorni in cui saranno *riconsegnati* (tutti o in parte), i sottoprodotti (fecce, bucce, vinaccioli e raspi) ai singoli soci, ad ognuno in proporzione alle uve conferite (25 % in peso del peso totale delle uve conferite; nel dettaglio: 15 % vinacce, 5 % fecce, 5 % raspi);
- l'elenco dei soci che intendono effettuare il ritiro sotto controllo dei sottoprodotti con la finalità dell'utilizzazione agronomica;
- per ciascun socio l'elenco e la descrizione dei terreni agricoli dove verrà eseguita la distribuzione dei sottoprodotti, o il luogo dove avverrà la maturazione degli stessi.

I produttori associati, ovvero le cantine sociali, rilasceranno apposito documento di trasporto che accompagnerà sottoprodotti nello spostamento dallo stabilimento di lavorazione all'azienda agricola del socio.

### **CONTROLLI**

I controlli, nel caso specifico del *ritiro sotto controllo*, sulla effettiva, corretta e regolare eliminazione dei sottoprodotti e sul rispetto del divieto di sovrappressione delle uve sono eseguiti dall'Agenzia ARGEA Sardegna, mentre per la consegna ai distillatori l'organo di controllo demandato è l'ICQRF, ufficio di Cagliari.

L'Agenzia ARGEA predisporrà annualmente un piano di controlli amministrativi e in loco su almeno il 5% dei produttori che effettuano il *ritiro sotto controllo*. Tale piano è trasmesso annualmente all'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale entro il 31 dicembre ed è aggiornato annualmente secondo un'analisi dei rischi derivante dai risultati dei controlli dell'anno precedente.



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale

Servizio Produzioni

L'agenzia ARGEA trasmetterà annualmente all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Pastorale, entro il 30 giugno, un relazione sull'attività di controllo che contiene il numero dei produttori che effettuano il ritiro sotto controllo, il numero di controlli in loco effettuati e l'esito degli stessi, la quantità di sottoprodotti distinti in fecce e vinacce e la loro destinazione.

Il rispetto della normativa ambientale è assicurato dai controlli effettuati dalle Province e dall'Agenzia Regionale Protezione Ambiente Sardegna (ARPAS) e dall'attività del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Autonoma della Sardegna.